

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Numero 13 del Registro deliberazioni 2021

I.P.A.B. "G. BISOGNIN"
Servizi Socio Assistenziali
Comune di Sarego – Frazione Meledo
Provincia di Vicenza

I CONSIGLIERI

F.to Gobbo Federico
F.to Mainente Dario
F.to Peota Cristiana

IL PRESIDENTE

F.to Bonavigo Iside

IL SEGRETARIO

F.to Zanin dr. Giorgio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'I.P.A.B. "G. Bisognin" certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo dell'Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal _____ al _____.
Meledo, _____ Il Segretario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

a) La presente deliberazione pubblicata all'Albo dell'Ente a norma di Legge, senza opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva il _____
Meledo, _____

Il Segretario

b) La presente copia è conforme all'originale

Meledo, _____

Il Segretario

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore 19:30, nella sala destinata alle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri:

		Presenti	Assenti
Bonavigo Iside	Presidente	X	
Gobbo Federico	Consigliere	X	
Mainente Dario	Consigliere	X	
Montagna Stefania	Consigliere		X
Peota Cristiana	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr. Giorgio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in discussione il seguente

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA - PARTE ECONOMICA 2020 - 2021.DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'art. 4, comma 1, lett. b), del d. Lgs. 165/2001 demanda agli organi di governo la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 27.05.2021, n. 12 di reg., esecutiva, con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;

CONSIDERATO che è imminente l'avvio del confronto con le Rappresentanze sindacali per la gestione del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa (CCI), per la definizione del contratto integrativo - parte economica 2021;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018, che così recita: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”*;

RICHIAMATO inoltre l'art.33, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 30/4/2019 n.34, convertito con la legge 28/06/2019 n.58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», ancorché rivolto al personale delle regioni a statuto ordinario e dei comuni, stabilisce che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

VISTI:

➤ l'art. 40 del d. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato, da ultimo, dal d. Lgs. 25.5.2017 n. 75, ed in particolare:

- il comma 3-bis, in base al quale *“...La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, [...]. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”*;
- il comma 3-ter, in base al quale *“Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di*

correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo...”;

- il comma 3-quinquies, ove è stabilito che *“...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”*;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL 21.5.2018 recita: *“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.”*;
- il comma 4 del medesimo art. 8, ove è stabilito che *“Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).”*;
- il comma 5 del medesimo art. 8, che recita: *“Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.”*;

VISTO il documento pubblicato dall'Aran in data 1.7.2013, ad oggetto: *“Le procedure della contrattazione decentrata integrativa”*, che contiene una guida operativa per la procedura di contrattazione decentrata integrativa, dal suo avvio alla sottoscrizione definitiva, illustrando, sia pure sinteticamente, tutti gli adempimenti previsti dalle norme contrattuali e legislative, e che ribadisce l'opportunità che l'Organo di governo, necessariamente ed in via preventiva, formuli le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario;

RITENUTO quindi di formulare, con il presente provvedimento, opportune direttive per il negoziato relativo alla definizione del contratto collettivo decentrato integrativo - parte economica 2021. Tali direttive per la contrattazione collettiva decentrata integrativa (CCI) vengono quindi formulate nei termini seguenti:

- innanzitutto, dovrà essere categoricamente esclusa dal nuovo CCI l'erogazione di indennità o compensi, anche per quanto riguarda le modalità di corresponsione, che non trovino corrispondenza nel CCNL o nel CCI del 23.12.2019.;
- **parte economica** - premesso che la composizione del fondo non rientra fra le materie oggetto di contrattazione decentrata, non sarà possibile negoziare tale istituto. In ogni caso, la parte sindacale potrà richiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro, potrebbe avere sicure ripercussioni sulle successive scelte negoziali;

➤ la richiesta di riconoscimento del tempo di vestizione/svestizione attualmente non prevista dal CCNL sarà demandata a valutazione in sede di applicazione del nuovo CCNL prevista per il 2022;

➤ **criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche** - il comma 2 dell'art. 16 del CCNL 21.5.2018 prevede che *“La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti...”* e, considerato che anche nel 2020 sono state effettuate alcune progressioni orizzontali, si ritiene di destinare risorse sufficienti per conferire tali progressioni ad una percentuale non superiore al 25% del personale in servizio e comunque nel limite delle risorse stabilite;

Per l'anno 2021 si prevede, considerato che una parte sarà recuperabile da dipendenti collocati in quiescenza, un importo di circa €. 3.000,00 pari all'anno 2020.

➤ **Criteria per l'attribuzione dei premi correlati alla performance** - Nell'accordo relativo alla parte normativa ed alla parte economica 2019-2021, sottoscritto in data 23.12.2019, l'art. 6, comma 10, prevede che *“i dipendenti destinatari dei compensi per specifiche responsabilità, nonché l'esecutore autista/attività istituzionali e il manutentore vengono esclusi dai compensi di cui al presente articolo, comprendente sia i premi correlati alla performance che la maggiorazione del 30% relativa agli stessi”*.

Poiché nel 2020 la parte residua del fondo risulta più disponibile rispetto agli anni precedenti, aumentando la parte da destinare alla performance, ne rimarrebbero così discriminate le figure ricomprese nel sopra citato art. 6, comma 10 del CCI, rispetto agli altri dipendenti, che invece, partecipando alla fruizione di tali compensi, percepiranno una somma superiore agli altri dipendenti. Facendo partecipare alla performance individuale del 60% tutti i dipendenti (escluso dirigente e P.O.)-

Considerato che non è stata ancora effettuata la liquidazione di detti compensi, si ritiene quindi opportuno stralciare detto comma 10 dell'art. 6 dal CCI sopra citato, per il 2020, rinviando eventuali ulteriori decisioni per il 2021 alla CCI del 2022;

➤ **Retribuzione di risultato posizioni organizzative anno 2021**

Per l'anno 2021, considerato che il budget massimo è di €. 25.768,50 determinato con deliberazione cda n. 14 del 15/05/2019, è stato ridotto in quanto le due P.O. ammontano a €. 13.644,50, si autorizza ad elevare l'indennità di risultato al 17%, pari ad un impegno di spesa di €. 16.439,00

➤ **Termini per il raggiungimento dell'accordo** - qualora non sia raggiunta l'ipotesi di accordo entro i termini stabiliti, rispettivamente, dall'art. 8, commi 4 (*trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni*) e 5 (*45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45*), del CCNL 21.5.2018, sopra richiamati, la delegazione trattante di parte pubblica è autorizzata, nell'ipotesi prevista al comma 4, ad attuare le iniziative previste dal medesimo comma e, nell'ipotesi prevista al comma 5, ad attuare le iniziative ivi previste previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;

VISTI i prospetti relativi alla composizione del Fondo 2021, predisposto dai competenti uffici, e ritenuto di approvarlo;

RICORDATO che la delegazione di parte pubblica, al termine del negoziato, dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, trasmetterà l'ipotesi di CCI al Consiglio di Amministrazione per la prescritta autorizzazione alla stipula del CCI medesimo;

Visto il regolamento di amministrazione e organizzazione
Visto lo Statuto dell'Ente

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse al presente provvedimento;
- 2) di prendere atto della quantificazione del Fondo per l'anno 2021, come risulta dall'allegato prospetto, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di prevedere un importo di €. 16.640,00 per la quantificazione del fondo di posizione e risultato della Categoria D;
- 4) di approvare le direttive formulate alla delegazione di parte pubblica ed in premessa specificate;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione alla delegazione di parte pubblica, quale direttiva sulla gestione del negoziato relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa - parte economica 2021;
- 6) di impegnare la delegazione di parte pubblica, al termine del negoziato, e dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, a trasmettere l'ipotesi di CCI al Consiglio di Amministrazione per la prescritta autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.